



**Salvatore Berlingò**

(emerito di Diritto ecclesiastico e canonico dell'Università di Messina,  
Facoltà di Giurisprudenza)

**Per una *ri*-generazione degli studi ecclesiastici:  
non dalla 'fine' ma da un 'nuovo inizio'**

*"Non omnis moriar"*  
(Orazio: *Odi*, III, 30, 6)

**SOMMARIO:** 1. *"Qualcosa di nuovo ... anzi d'antico"* per vivere la transizione? - 2. La crisi del diritto ecclesiastico e la *ri-generazione ideale* del diritto - 3. L'impegnativa condivisione di una laboriosa *exit-strategy*.

**1 - *"Qualcosa di nuovo ... anzi d'antico"* per vivere la transizione?**

Ben a ragione Silvio Ferrari in un Suo recente contributo, dal titolo *La laicità è la nostra radice*<sup>1</sup>, ha sostenuto che la vera sfida posta dall'Islam agli Europei esige di "ripensare criticamente tanto alcune esasperazioni della laicità dello stato quanto alcune scorie della tradizione cristiana", pronosticando che, se tale sfida non verrà raccolta, "le profezie di Huellebecq (*Sumission*) e di Onfray (*Décadence*) sul destino dell'Occidente non tarderanno ad avverarsi". Del resto, sempre Ferrari, a fronte di irrefutabili dati demografici, socio-economici e politici, aveva già paventato, in altro saggio, un "doppio declino" del nostro Continente, "in Occidente e con l'Occidente"<sup>2</sup>.

In questa sede interessa, soprattutto, cogliere e segnalare l'intento implicito negli asserti in cui l'Autore adopera i termini "radici"

---

\* Il contributo, non sottoposto a valutazione, integra e aggiorna lo scritto già apparso su questa rivista nel n. 7 del 2017 con il titolo *Non dalla "fine" ma da un "nuovo inizio"*, ed è destinato alla pubblicazione negli *Scritti in memoria di Cristina Folliero*.

<sup>1</sup> Cfr. *Il Regno-att.*, 2/2017, p. 2 s.

<sup>2</sup> *Eclisse dell'Europa: laicità e libertà religiosa*, in *Il Regno-att.*, 10/2016, p. 305. L'esito del "declino" europeo, tuttavia, non viene considerato ineluttabile, oltre che dall'Autore appena citato, anche da A. CAVALLI, *Essere europeo, tra realismo irrazionale e utopismo razionale*, in *il Mulino*, 4/2016, p. 652, sempre che il 'Vecchio' Continente sappia riavviarsi lungo direttrici politiche nuove, rispetto a quelle che ne hanno determinato la crisi negli ultimi due decenni, come ammonisce É. BALIBAR, *Crisi e fine dell'Europa?*, trad. it., Bollati Boringhieri, Torino, 2016.



e “laicità”, e cioè il proposito di non attribuire a essi i significati estremi ravvisabili, quanto al primo, in quello di una assoluta autoreferenzialità identitaria<sup>3</sup> e, quanto al secondo, in quello di una ondivaga e ambigua (starei per dire: ‘rizomatica’, trattandosi di ‘radici’) neutralità non contestualizzata<sup>4</sup>. In forma più esplicita lo stesso Ferrari si era espresso, al riguardo, in alcuni Suoi precedenti apporti, dove aveva chiarito, per un verso, che non può escludersi (e anzi è legittimo sostenere) la tesi di una qualche ascendenza ‘religiosa’ pure nel ‘laico’ modo di ‘ragionare’, spendibile in seno allo spazio pubblico aperto al confronto tra più identità<sup>5</sup>; e aveva affermato, per altro verso, che deve sottoporsi a una attenta verifica, suscettibile di continue revisioni, anche il modello (quantunque di per sé apprezzabile) della “*embedded neutrality*”<sup>6</sup>.

Tutto quanto premesso autorizza a ritenere - a proposito del dibattito svoltosi a Bologna, il 27 gennaio 2017, in occasione dell’incontro degli *Amici dei Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, convocato all’insegna del tema *Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso* - che i termini “fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche” non siano da comprendere o da essere percepiti

---

<sup>3</sup> Per una ricorrente messa in guardia contro questo abuso del concetto, cfr., da ultimo, **M. BETTINI**, *Radici. Tradizione, identità, memoria*, il Mulino, Bologna, 2016. Più in generale, sul riemergere delle tendenze ‘identitarie’ negli attuali contesti, cfr. **A. PROSPERI**, *Identità. L’altra faccia della storia*, Laterza, Roma-Bari, 2016.

<sup>4</sup> Gli estremi della polarizzazione criticata nel testo, finiscono con il confluire, volendo mutuare i termini da raffinati analisti della comunicazione sociale, nel «“magma inorganisé” que constitue l’état social individualiste hypermoderne»: **G. LIPOVETSKY** e **J. SERROY**, *L’écran global: culture-médias et cinéma à l’âge hypermoderne*, Seuil, Paris, 2007, p. 130.

<sup>5</sup> Cfr. **S. FERRARI**, *Religione nazionalismo, diritti umani e globalizzazione*, in *Cosc. e lib.*, 46/2012, p. 19 s.

<sup>6</sup> Cfr., ancora, **S. FERRARI**, *Eclisse dell’Europa, laicità e libertà religiosa*, in *Il Regno-att.*, 10/2016, p. 305 ss. Sul tema vedi pure **M. RIZZI**, *La secolarizzazione debole. Violenza, religione, autorità*, il Mulino, Bologna, 2016, nonché, già prima, sul modello di ‘laicità all’italiana’ e sull’opportunità del ricorso, in materia, a strumenti di *soft-law*, per tutti: **S. DOMIANELLO**, *Prospetto riassuntivo*, in S. Domianello (a cura di), *Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 245-253; **ID.**, *Osservazioni sulla laicità quale tecnica metodologica di produzione del “diritto giurisprudenziale”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoe\\_chiese.it](http://www.statoe_chiese.it)), marzo 2011, p. 33; **A. FERRARI**, *Laïcité et multiculturalisme à l’italienne*, in *Archives des Sciences Sociales des Religions*, janvier-mars 2008, pp. 133-154; **F. FRENI**, *La libertà religiosa tra solidarietà e pluralismo. Analisi e proposte sul modello di laicità “all’italiana”*, Jovene, Napoli, 2013. Risultano utili, altresì, in argomento, le riflessioni da ultimo svolte nel volume di **K. LEHMANN**, *Tolleranza e libertà religiosa. Storia e presente in Europa*, trad. it., Queriniana, Brescia, 2016.



quasi come un suono di campana a morto, in un senso esclusivamente letterale e ristretto, ma, altresì, *ex adverso*, come iscritti in un più ampio orizzonte di lettura, e quindi nel senso di una vitalità non già perduta ma anzi ritrovata (o da ritrovare). Ciò vale, tanto più, ove si consideri l'adozione sempre più frequente e diffusa, seppure non sempre avveduta e debitamente edotta, dei temi e dei modelli degli ecclesiasticisti da parte di coloro che operano in altri ambiti disciplinari (o in ordinamenti diversi dal nostro). In altre parole, non sembra che quel dibattito debba configurarsi, fin dalla sua impostazione<sup>7</sup> e indipendentemente dai suoi svolgimenti<sup>8</sup>, come adduttore di *input* meramente negativi o di una sconsolata presa d'atto della compassionevole dipartita di una improduttiva realtà disciplinare. Al contrario, è da ravvisarvi una opportunità offerta dalla fase storica attuale di *ri-partire* e di *ri-asseverare*, per quella disciplina, il ruolo strategico - a essa assegnato già da Arturo Carlo Jemolo, non a caso ecclesiasticista e (*insieme*) *canonista* illustre - di "osservatorio" privilegiato per "saggiare e controllare le affermazioni della teoria generale del diritto", nel momento in cui queste fossero avanzate come una pretesa di assoluto e non risultassero aperte al dialogo con tutte le istanze presenti nello spazio pubblico di comune evidenza<sup>9</sup>.

L'occasione è propizia per un impegno da assumere con buona lena, perché ho l'impressione che non sia affatto sufficiente una semplice diagnosi/prognosi sulla 'condizione universitaria' e sulle prospettive didattico/scientifiche della materia<sup>10</sup>, e che una approfondita messa a punto dello 'stato dell'arte' non possa prescindere da una verifica delle sue condizioni di sussistenza, scevra da sia pur latenti tentazioni corporative, capace di un inquadramento

---

<sup>7</sup> Cfr. S. FERRARI, *Intervento introduttivo*, in AA.VV., *Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2017, pp. 1-4.

<sup>8</sup> Cfr. il florilegio dei correlati contributi - consultabili grazie alla benemerita iniziativa redazionale di *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* - appena richiamato nella precedente nota.

<sup>9</sup> Cfr. A.C. JEMOLO, *La Chiesa e il suo diritto*, estr. da *Arch. Giur.*, vol. XCIII, fasc. 2 (Quarta serie, vol. IX, fasc. 2), p. 3, contributo di cui già mi sono avvalso in "Passata è la tempesta"? Il "diritto ecclesiastico" dopo la riforma universitaria: riflessioni *ex post factum*, nel volume collettaneo di AA. VV., *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, a cura di G.B. Varnier, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, p. 92.

<sup>10</sup> Sul punto convergo con M. RICCA, *Calligrafia giuridica, modernità e religioni. Tra passato e futuro degli studi su religione, culture e diritto, a margine di "Calumet"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2017, p. 71, pur senza sentirmi vincolato, così come Egli si esprime, al "dovere di essere santo", ma più semplicemente perché, come ribadirò di seguito nel testo, avverto, in quanto studioso, il dovere di collocarmi, nei limiti del possibile, lontano da qualsiasi genere di corporativismo.



ampio, 'arioso' o, se si preferisce, 'globale', e quindi immune sia dai batteri dell'auto-emarginazione, sia dai parassiti dell'auto-disistima. Da questo punto di vista, credo possa dirsi che, in un'epoca da molti definita 'post'- o 'hyper-moderna', non siano solo gli ecclesiastici ma i giuristi tutti chiamati a ridefinire la loro identità<sup>11</sup>. Per tanto, l'interrogativo che deve occuparci è *se* e *come* le nostre discipline possano concorrere in questa più generale opera di ridefinizione. Artolerò la mia risposta in termini di *metodo* e di *merito*.

## 2 - La crisi del diritto ecclesiastico e la ri-generazione ideale del diritto

**Quanto al metodo:** mi sentirei di poter affermare che la sempre più diffusa sensazione di estraneità delle regole giuridiche dalle esigenze personali e quotidiane dei soggetti coinvolti nelle umane vicende<sup>12</sup> - con cui il diritto sembra aver perso ogni contatto, al punto da apparire "più virtuosa la disobbedienza"<sup>13</sup> - sarà vinta solo se anche nelle riflessioni sul diritto si rifuggerà da ogni cessione al 'presentismo'<sup>14</sup>, e si opererà

---

<sup>11</sup> Cfr. **S. BERLINGÒ**, *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, il Mulino, Bologna, 2016, p. 405.

<sup>12</sup> Come può leggersi sul sito della Rivista on-line *CALUMET.intercultural law and humanities review* ([www.calumet-review.it](http://www.calumet-review.it)), sembra che il diritto non sia più in grado di intercettare i "tratti della soggettività umana e giuridica capace di supportare una convivenza pacifica su scala planetaria". Di "vulnerabilità" e di "estraniazione" come contrassegni generalizzati dei soggetti alle prese con le vicende dell'età contemporanea, si veda **H. ARENDT**, *Le origini del totalitarismo*, trad. it., Edizioni di Comunità, Milano, 1996, p. 415; **ID.**, *Vita activa. La condizione umana*, trad. it., Bompiani, Milano, 1997, p. 248 ss., mentre, con riferimento più specifico agli effetti prodotti dai processi di mobilità e globalizzazione, parlano, piuttosto, di "estranizzazione": **J. KRISTEVA**, *Stranieri a noi stessi. L'Europa, l'altro, l'identità*, trad. it., Donzelli, Roma, 2014, e **E. JONES**, *Trump e l'identità europea*, in *Il Regno-att.*, 2/2017, p. 4.

<sup>13</sup> Cfr. **S. PERFETTI**, *Quando è più virtuosa la disobbedienza. Tommaso d'Aquino su legge naturale, leggi umane e legittimità di resistenza*, in **AA. VV.**, *Scientia, Fides, Theologia. Studi di filosofia medievale in onore di Gianfranco Fioravanti*, ETS, Pisa, 2011, pp. 217-251.

<sup>14</sup> Si tratta di una nozione elaborata da **F. HARTOG**, *Regimi di storicità*, trad. it., Sellerio, Palermo, 2007, e ripresa da ultimo in **F. EUVÉ**, *La réforme au gré de l'histoire. Entretien avec François Hartog*, in *Études*, janvier 2017, n° 4234, p. 64 s., che risulta di particolare interesse per l'inquadramento della critica al consumismo *hic et nunc*, sviluppata nella nota opera di **L. BOLTANSKI**, **È. CHIAPELLO**, *Il nuovo spirito del capitalismo*, trad. it., Mimesis, Milano, 2014. Per un diverso angolo visuale, ispirato a una riconsiderazione dei valori perenni (come il primato della parola, la centralità del tempo e la nobiltà della politica) trasmessi dalle più antiche civiltà, cfr. pure **I. DIONIGI**, *Il presente non basta. La lezione del latino*, Mondadori, Milano, 2016.



per il recupero di ogni tradizione che sia “attuosa”, e quindi “gravida di futuro” o capace di “conformità creatrice”<sup>15</sup>.

In primo luogo, andrebbero rivitalizzate quelle tradizioni che meglio si prestano a propiziare esperienze di giustizia sempre “maggiore di se stessa”<sup>16</sup>, e perciò più di altre idonee a sovvenire alle esigenze emergenti nell’epoca attuale. È ovvio, per converso, che l’adozione di un metodo siffatto non comporta per nulla prevaricazioni da parte delle più provette generazioni di studiosi su quelle più giovani, sia perché non può escludersi che un giovane studioso possieda - per le ricerche sugli istituti da tempo sperimentati - sensibilità, passione e perizia, persino superiori a quelle di uno studioso più avanzato in età; ma anche perché, nell’indispensabile opera di attualizzazione delle esperienze pregresse, risulta impreteferibile il contributo degli studiosi di più fresca fioritura. Va da sé che tanto più questa integrazione e cooperazione fra le diverse generazioni potrà liberamente e fruttuosamente esprimersi, quanto più questo scambio e questo confronto si proporrà e si manterrà, soprattutto in forza dell’esempio degli studiosi più maturi, dentro e non fuori o al di sopra delle righe, con polarizzazioni o biforcazioni che, prima ancora di esserlo, tendono a presentarsi come inconciliabili<sup>17</sup>.

**Quanto al merito:** da un punto di vista generale il diritto non potrà recuperare ruolo, credibilità e osservanza, se non attingendo nuova forza e vigoria dalla sua stessa funzione genetica, ossia dal compito di *servare societatem*, inteso, però, non in senso statico - attento solo o prevalentemente ai profili dell’*unicuique suum tribuere* e del

---

<sup>15</sup> Cfr. E. PARESCHE, *La genesi ideale del diritto. Saggio sull’attuazione spontanea del diritto e la sua creatività*, Giuffrè, Milano, 1947, pp. 57-63 e 85, ma vedi pure, più in particolare per le nuove prospettive in cui immettere la grande tradizione ecclesiastica, W. KASPER, ‘*Amoris laetitia*’: rottura o ripartenza?, in *Il Regno-doc.*, 21/2016, pp. 679-685.

<sup>16</sup> G. CAPOGRASSI, *Considerazioni conclusive*, in F. LÓPEZ de OÑATE, *La certezza del diritto*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 268.

<sup>17</sup> In questo senso condivido a pieno quanto scrive G. CASUSCELLI, “*Una mattina mi son svegliato ... e ho trovato l’invasor...*”: la fine del monopolio degli ecclesiasticisti, tra distrazioni, ansie e speranze (schema per un’indagine), in AA. VV., *Vivere la transizione*, cit., p. 13, quando afferma che con “chiarezza bisogna affrontare una buona volta il tema dell’emersione e del superamento di riserve, diffidenze, polemiche irrispettose, incomprensioni sottaciute, critiche solo implicite con un disvelamento liberatorio di nuove energie”, rinviando, in nota, all’editoriale “*A chiare lettere*”, in apertura, dieci anni addietro, del primo numero di *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, dove è possibile rinvenire l’auspicio, fin da allora formulato, che “i cultori della disciplina, di antica e nuova generazione, si occupino dei temi che sono al centro dell’attenzione, e che lo facciano senza infingimenti, unanimismi di facciata, o contrapposizioni pregiudiziali”.





*neminem laedere* - quanto in senso dinamico, proteso piuttosto alla positiva promozione dell'*honeste vivere*<sup>18</sup>. Per non essere impari a questo compito, in seno a contesti societari resi sempre più plurali e potenzialmente conflittuali dalla crescente mobilità delle persone e dalla viepiù generalizzata e pervasiva dinamica della globalizzazione, il diritto dovrà ricercare e riaffermare con sempre maggiore determinazione la sua cifra identificativa, irriducibile alla identità di qualsiasi etica singolare e/o settoriale, e dovrà spendersi, al contrario, per la massimizzazione delle possibilità di un incontro e di un continuo e sempre progrediente arricchimento reciproco di tutte le etiche destinate a convivere su di un determinato territorio. Solo così, infatti, potranno essere fatte cadere - senza mettere a rischio le condizioni di una pacifica convivenza: *servata societate!*<sup>19</sup> - le 'scorie' (anche quelle più grevi) di tutte le etiche (pure delle visioni del mondo *a priori* meno conciliabili e più conflittuali) compresenti nell'ambito comunitario e potrà affermarsi una forma di giustizia che assicuri vera libertà per chiunque aspiri a definirsi e possa essere considerato un «soggetto umano-*'legale'*, in grado di supportare la convivenza pacifica sia su scala locale che globale»<sup>20</sup>.

Verso questi auspicabili esiti di un riscatto della operatività del diritto in ordine a obiettivi sempre più avanzati di giustizia sostanziale e di coesione sociale<sup>21</sup> - anche mediante interventi di promozione e valorizzazione di una nuova cittadinanza attiva, inclusiva e responsabile<sup>22</sup> - convergono le analisi e le proposte rintracciabili in studi

---

<sup>18</sup> Cfr. **S. BERLINGÒ**, *Spazio pubblico e coscienza individuale: l'espansione del penalmente rilevante nel diritto canonico e nel diritto ecclesiastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 6 del 2014, p. 16.

<sup>19</sup> Cfr. ancora **S. BERLINGÒ**, *Nel silenzio*, cit., p. 122 s., sui modi in cui è auspicabile che venga oggi declinata l'esigenza di cui al testo.

<sup>20</sup> Sono espressioni rinvenibili nel sito della Rivista on-line *CALUMET.intercultural law and humanities review* ([www.calumet-review.it](http://www.calumet-review.it)).

<sup>21</sup> Si tratta degli obiettivi efficacemente delineati da **G. PONTARA**, *Quale pace? Sei saggi su pace e guerra, violenza e non violenza, giustizia economica e benessere sociale*, Mimesis, Sesto San Giovanni-Milano, 2016, anche al fine di superare la 'frattura' di cui parla **J. E. STIGLITZ**, *La grande frattura. La disuguaglianza e i modi per sconfiggerla*, trad. it., Einaudi, Torino, 2016.

<sup>22</sup> In questa direzione si è, senz'altro, proiettato il **FORUM DI ETICA CIVILE**, con l'iniziativa programmata a Milano in data 1-2 aprile 2017, sul tema *La cittadinanza ... e oltre?*, intesa a mettere in rete tutte le pratiche formative per la promozione di un'etica civile, che favorisca l'impianto e la diffusione di una nuova cittadinanza attiva, aperta e responsabile. Questo obiettivo - ora propiziato in Italia da una aggiornata normativa sul procedimento - era stato per tempo percepito e definito dalla più avvertita e autorevole dottrina amministrativista: **F. BENVENUTI**, *Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva*, Marsilio, Venezia, 1994, p. 60 e ss.; ma vedi anche, per ulteriori



recenti. Essi, intrapresi a partire da diverse angolature e nei più svariati contesti, intendono corrispondere alle pressanti esigenze di una realtà giuridica chiamata - pur senza snaturarsi (con l'uscire 'hors de soi'<sup>23</sup>) - a superare incessantemente le proprie configurazioni 'razionali-formali' o meramente 'procedurali', con il ricorso a una 'dinamica per intersezione', anzi che 'per sovrapposizione'<sup>24</sup>.

---

referenze, il mio *Bioetica, bidiritto e il contributo scientificamente legittimato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 25 del 2015, p. 12.

<sup>23</sup> J. CARBONNIER, *Flexible droit*, VIII<sup>a</sup> ed., LGDJ, Paris, 1995, in specie p. 85 ss.

<sup>24</sup> È significativo che l'esigenza di pervenire a questi esiti accomuni studiosi appartenenti a diverse aree geo-culturali. Solo per fare qualche esempio conferente più da vicino con il dibattito relativo al presente contributo, si possono richiamare, per l'area germanica, le ricerche sull'*Achsenzeit* (Età assiale) che, nella tradizione filosofica tedesca, da Jaspers sino a Sloterdijk, guardano alla storia come un continuo susseguirsi - a partire dall' 'asse' temporale dell'800/200 a. C. - dei processi di *de-sacralizzazione* e di *re-sacralizzazione*, nella dialettica fra la verticalità-immutabilità del religioso e la immanenza-mutevolezza delle realtà secolari (cfr. V. ROSITO, *Nel grembo del tempo. Il dibattito sull'età "assiale"*, in *Il Regno-att.*, 18/2016, pp. 543-545; ma anche, per analoghe inflessioni del pensiero di Wittgenstein, V. MERLO, *In cerca di salvezza. Wittgenstein e la religione*, Lindau, Torino, 2016, in specie p. 149); o può rinviarsi alle discussioni cui in area statunitense stanno dando luogo gli indirizzi giurisprudenziali e normativi c. d. 'accomodazionisti', così come la più recente accezione di *civic religion* (sulle quali riferiscono, in Italia, fra gli altri, G. D'ANGELO, *Libertà religiosa e diritto giurisprudenziale. L'esperienza statunitense*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 108 s.; A. MADERA, *La Corte Roberts e la questione della "preghiera municipale"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4 del 2017, in specie pp. 2 s., 21 e 24; EAD., *More than a playground dispute: il caso Trinity Lutheran Church v. Pauley e le nuove traiettorie interpretative dell'Establishment Clause*, *ivi*, n. 23 del 2017, *passim*; P. PAROLARI, *Culture, diritto, diritti. Diversità culturale e diritti fondamentali negli stati costituzionali di diritto*, Giappichelli, Torino, 2016, in specie p. 165 ss.; L. VANONI, *Pluralismo religioso e Stato (post)secolare*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 55); o, ancora, ci si può riferire al confronto trans-atlantico sui temi dell'*overlapping consensus*, con gli interventi di M. SANDEL, *Quello che i soldi non possono comprare*, trad. it., Feltrinelli, Milano, 2013, e di J.-M. FERRY, *La raison et la foi*, Pocket, Paris, 2016, il quale ultimo sostiene che non basta registrare quanto ci sia di 'sovrapponibile' in ambito societario, ma che si debba piuttosto mirare a un "consensus par confrontation" tra le epifanie giuridico-culturali esterne nella *public square*, allo scopo di massimizzare il concorso delle varie etiche nella definizione delle comuni regole di convivenza. Al riguardo, non si è mancato di sottoporre a revisione critica anche il concetto di 'patriottismo costituzionale' (cfr. E. ZOFFOLI, *Due tipi di argomentazione morale: giustificazione e applicazione in Klaus Günther*, in *Ars interpretandi*, XV, 2010, p. 961, contributo di cui mi sono già avvalso in *Presentazione* a S. DOMIANELLO, a cura di, *Diritto e religione in Italia*, cit., p. 17 e cui rimando anche per ulteriori referenze ed esplicitazioni in materia), nonché la caratura 'universalizzabile' dei diritti umani (cfr., per tutti, il volume collettaneo a cura di G. Amato, C. Cardia, con Prefazione di G. NAPOLITANO, *Libertà religiosa, diritti umani, globalizzazione*, Roma Tre-Press, Roma, 2017; G. AZZARITI, *Multiculturalismo e costituzione*, in *Pol. dir.*, 2016, p. 3 ss.; C. CARDIA, *La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo*



Adoperando una sintesi suggestiva, anche se ardita, molti tratti comuni alle analisi e alle proposte appena sopra richiamate potrebbero compendiarsi negli asserti di quei pensatori secondo i quali la quintessenza del diritto si sostanzierebbe in una vera e propria 'magia', capace di operare una "démocratisation du divin", ossia una trasposizione, sia pur sempre perfettibile, nella realtà immanente, dell'ideale di giustizia che attinge la sua pienezza, per dirla con Dante, solo in seno alla "somma sapienza" e al "primo amore"<sup>25</sup>.

Quale che sia il giudizio da riservare ad affermazioni di questo tipo<sup>26</sup>, esse trovano un'eco non trascurabile nella più recente produzione di area francofona volta ad apprestare un indiretto ma - a mio avviso - efficace contrappunto agli scritti di Huellebecq e di Onfray, oggetto - come si accennava all'inizio - delle giustificate preoccupazioni di Silvio Ferrari, perché forieri di un serio obnubilamento delle più autentiche 'radici' della laica civiltà del diritto di matrice europea<sup>27</sup>. Leggo in uno scritto - che può, fra l'altro, fornire salutari antidoti contro la diffusa opinione che la libera circolazione di determinati messaggi religiosi finirebbe col minare alla base la stessa

---

*confessionale*, cit., n. 22 del 2016, pp. 1-17, in specie p. 6 ss.; **I. BERLIN, C. TAYLOR**, *Individuo, pluralismo, comunità*, trad. it., Morcelliana, Brescia, 2016; R. Cruft, S.M. Liao, M. Renzo, a cura di, *Philosophical Foundations of Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2015; **P. PAROLARI**, *Culture, diritto, diritti*, cit.; **I. TRUIJLLO, F. VIOLA**, *What Human Rights Are Not (Or Not Only)*, Nova Science Publishers, New York, 2014; possono inoltre consultarsi, in proposito, gli apporti dottrinali da me utilizzati pure in *Nel silenzio*, cit., p. 146, nt. 41, e, da ultimo, **M. GAUCHET**, *Le nouveau monde. L'avènement de la démocratie*, Gallimard, Paris, 2017, nonché **A. SANGIOVANNI**, *Humanity without Dignity: Moral Equality, Respect and Human Rights*, Harvard University Press, Cambridge US, 2017).

<sup>25</sup> Per gli asserti di cui al testo, cfr. **L. DE SUTTER**, *Magic. Une métaphysique du lien*, PUF, Paris, 2015; quanto ai rinvii a Dante, si veda *Inferno*, Canto III, v. 6. Sul "comportamento sociale agapico", quale traslazione di un concetto tipico della forma di discorso teologico nei termini propri del linguaggio sociologico, si diffonde il pregevole studio di **V. ARAÚJO, S. CATALDI, G. IORIO**, *L'amore al tempo della globalizzazione. Verso un nuovo concetto sociologico*, Città Nuova, Roma, 2015, in specie p. 24 ss.

<sup>26</sup> Rimando, per più distese considerazioni, allo scritto *Una breve nota a margine*, in *Dir. eccl.*, CXXVI (2015), pp. 51-56.

<sup>27</sup> Cfr. **F. EUVÉ**, *Silence*, in *Études*, février 2017, n° 4235, pp. 4-6; **E. LOURENÇO**, *Religion, religions et laïcité*, ivi, pp. 53-63; **X. DIJON**, *La religion et la raison. Normes démocratiques et traditions religieuses*, Cerf, Paris, 2016; come pure **J.F. TANNER**, *Dialogical Transformation. Exploring Avenues of Interreligious Dialogue as a Practice Promoting Spiritual Growth*, Peeters, Leuven, 2016, secondo cui la pratica del dialogo e del confronto fra le religioni "engenders and supports the liberating transformation present in each religious worldview".





consistenza del nostro pacifico e civile convivere<sup>28</sup> - come l' „angoisse de l'étranger” e, insieme con essa, ogni organizzazione di tipo piramidale e settaria del potere, possa essere efficacemente contrastata solo accordando rilevanza a una concezione del 'divino' che si proponga come un “pluriel de plénitude”<sup>29</sup> o, se si preferisce attingere a un'altra corrente dottrinale, come “passività creativa, propria di esseri che possono divenire più di quello che sono”<sup>30</sup>. Solo così, infatti, le singole persone diverrebbero capaci di aprirsi a una realtà che, trascendendo la loro peculiare 'identità', li mette in relazione di prossimità e di reciprocità con le identità più diverse.

---

<sup>28</sup>La tesi secondo cui alle religioni monoteiste sarebbe intrinseco un nucleo generatore di violenza è suggestivamente prospettata, fra gli altri, da **M. BETTINI**, *Elogio del politeismo. Quello che possiamo imparare oggi dalle religioni antiche*, il Mulino, Bologna, 2014; questa tesi è energicamente contestata, per ultimo, da **J. SACKS**, *Non nel nome di Dio. Confrontarsi con la violenza religiosa*, trad. it., Giuntina, Firenze, 2017. Prevalentemente, ci si diffonde, nei dibattiti odierni, su di una pretesa incompatibilità dell'Islam con qualsiasi genere di forma democratica; per tutti, al riguardo, si veda, **A.A. AN-NA'IM**, *Riforma islamica. Diritti umani e libertà nell'Islam contemporaneo*, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 2011; **F. CARDINI**, *L'Islam è una minaccia. Falso*, Laterza, Bari, 2016; **G. CORMI**, *Contro il conflitto di civiltà. Sul “ritorno del religioso” nei conflitti contemporanei del Medio Oriente*, trad. it., Guerini e Associati, Milano, 2016; **A. FERRARI**, *Le droit européen de liberté religieuse au temps de l'Islam*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 16 del 2017, pp. 1-16; **M. HADDAD**, *Le réformisme musulman, une histoire critique*, Mimesis, Sesto San Giovanni-Milano, 2016; **E. PACE**, *Elmetti e turbanti. La domanda di democrazia nel mondo musulmano*, in *Il Mulino*, 2/2016, pp. 196-213; **E. PISANI**, *Apostasie in Islam. Vers la liberté religieuse?*, in *Études*, novembre 2015, n° 4221, p. 67 ss.; nonché, per ulteriori referenze, **V. PACILLO**, *L'opportunità (e la legittimità) di una nuova vita. Riflessioni sulla conversione nei diritti religiosi a partire da “Sottomissione” di Michel Houellebecq*, in *Daimon, Annuario di diritto comparato delle religioni*, 16/2016 (con vari contributi sul tema *Convertirsi, de-convertirsi, riconvertirsi. Regole e riti del cambiamento di fede nelle società contemporanee*), p. 171 ss.

<sup>29</sup>**F. DAMOUR**, *Shūsaku Endō ou la quête d'un Christ japonais*, in *Études*, n° 4235 (février 2017), pp. 79, 82 e 87, anche in nota 15, dove si legge: «Pour mémoire, “miséricorde” est souvent utilisé pour traduire l'hébreu *rah'amim* qui désigne, dans la Bible, le sein maternel. Il s'agit d'un “pluriel de plénitude” du mot *réhem* “ventre maternel”». Per un richiamo non casuale alla figura del romanziere nipponico, prima ancora della sua venuta alla ribalta grazie al film di Martin Scorsese (su cui può vedersi, fra le tante, la recensione di **M. MACHERET**, *Silence*, in *Études*, n° 4235, cit., p. 109 s.), si veda **S. BERLINGÒ**, *Nel silenzio*, cit., p. 10.

<sup>30</sup>**I.U. DALFERTH**, *Trascendenza e mondo secolare. Orientamento della vita alla presenza ultima*, trad. it., Queriniana, Brescia, 2016, p. 56; ma cfr. pure **F. DAMOUR**, *Le transhumanisme, une idée chrétienne devenue folle?*, in *Études*, n° 4240 (juillet-août 2017), pp. 51-62



### 3 - L'impegnativa condivisione di una laboriosa *exit-strategy*

Sarebbe, dunque, giusto sostenere, come ha fatto Mario Ricca, intervenendo nel dibattito su cui mi soffermo in questo saggio, che il peculiare apporto degli ecclesiasticisti potrà tornare a essere incisivo solo ammettendo, col "misero orgoglio d'un tempo che fu" (direbbe il Poeta), di non (più) avere e, anzi, di non avere mai posseduto una specifica identità<sup>31</sup>? O ha pure ragione Silvio Ferrari quando sostiene, nell'aprire quel dibattito, che la

"disciplina giuridica del fenomeno religioso non va più concepita come un campo chiuso, una volta a noi riservato, ma come una dimensione trasversale che interseca la storia, la filosofia, la teologia, ma anche la sociologia, l'antropologia, l'economia"<sup>32</sup>?

A entrambi ritengo debba risponderci: **Si e No.**

**Si**, se le ragioni appena esposte possono considerarsi, in sostanza, come riproposizione di quelle che, a suo tempo, hanno indotto a qualificare il diritto ecclesiastico come "scienza di mezzo"<sup>33</sup> e che oggi suggeriscono di dotarlo di una 'torsione' speculare rispetto a ciò che, in termini più generali, si è poco prima individuata come la ricerca di un consenso per intersezione, indispensabile perché ai nostri

---

<sup>31</sup> In vero nel contributo che - nel quadro di un'acuta, anche se a tratti ingenerosa e troppo rapida disamina, dei 'trascorsi' degli studi ecclesiasticisti e canonisti in Italia - traduce per iscritto quanto oralmente affermato in seno al dibattito di cui al testo, l'A. usa termini più sorvegliati, dove afferma: "... proprio per il carattere *a-specifico* e quindi *pervasivo della sindrome religiosa* della statalità secolare ... gli ecclesiasticisti si trovarono di fronte al compito *interculturale* di tradurre la *differenza derivante dalla fede* entro il lessico dell'uguaglianza di ispirazione illuministico-liberale" (cfr. M. RICCA, *Calligrafia giuridica*, cit., p. 83). Se ben comprendo, si intendono così valorizzare gli apporti della tradizione di studi ecclesiasticisti, sviluppati sino agli anni cinquanta del secolo scorso, che, ove non potessero più sopravvivere (o meglio rivivere) sotto le 'spoglie' del "Diritto ecclesiastico e diritto canonico" (IUS/11), potrebbero essere "resuscitati", per il tramite di una rivisitazione *interdisciplinare* con la denominazione "calligraficamente" più aggraziata o, se si preferisce, più "talentuosa" di diritto *interculturale* (cfr. ID., *Calligrafia giuridica*, cit., p. 103). A questo punto mi chiedo, tuttavia, se si tratta solo di un cambio di denominazione calligrafico o se non risultino pure implicate questioni di sostanza, quali quelle affrontate di seguito nel testo, vertenti, fra l'altro, su di una definizione più comprensiva e condivisibile proprio delle nozioni di *interdisciplinarietà* e *interculturalità*.

<sup>32</sup> Cfr. *supra*, nt. 7.

<sup>33</sup> M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 5<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2010, p. 1 ss.



giorni si preservi la funzione genetica del diritto di operare come “sintesi ordinata del molteplice”<sup>34</sup>.

**No**, se invece si tratta di abbandonare una postazione di studio “che ha una particolare caratteristica, quella di costituire un settore della scienza giuridica estremamente avanzato- anche se specialistico - nella sua elaborazione teorica, al punto da costituire un modello per altri ordinamenti”<sup>35</sup>.

E ancora: **No**, se si tratta di sacrificare l’autonomia di una “scienza che non ha succedanei perché è l’unica capace di affrontare l’analisi di come giuridicamente viene regolato il perenne incontro dello spirituale con il temporale”<sup>36</sup>.

In vero, non può non convenirsi che, se si propendesse per l’alternativa dell’abbandono, si correrebbe il rischio di immergerci nello “spazio amorfo di un diritto ecclesiastico post-teorico e post-sistematico”<sup>37</sup>, indulgendo a una prospettiva di *interdisciplinarietà* o di *interculturalità* non sorretta da parametri fondativi retamente orientati<sup>38</sup>, basilari perché non si scada in “una sgradevole miscela” e non si venga indotti a spacciare come “sincero il vino annacquato”. Non a caso richiamo queste pertinenti espressioni di Ermanno Graziani,

---

<sup>34</sup> Cfr. **V. SCALISI**, *Presentazione*, in V. Scalisi (a cura di), *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, Giuffrè, Milano, 2004, p. XXII, nonché **S. BERLINGÒ**, *Bioetica*, cit., p. 5 ss., anche per ulteriori indicazioni nelle note a piè di pagina.

<sup>35</sup> **M. TEDESCHI**, *Manuale*, cit., p. 4. Per un’analisi comparata dei sistemi adottati dai vari Paesi dell’Unione, cfr. **A. LICASTRO**, *Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell’Unione Europea. Lineamenti di comparazione*, Giuffrè, Milano, 2012, in specie pp. 19 ss., 59 ss.

<sup>36</sup> **G. B. VARNIER**, *L’insegnamento delle scienze ecclesiasticistiche tra mali antichi e mali nuovi: un confronto ma senza scontri*, in **AA. VV.**, *Vivere la transizione*, cit., p. 11.

<sup>37</sup> **G. CASUSCELLI**, “Una mattina mi son svegliato ... e ho trovato l’invasor ...”, cit., p. 15.

<sup>38</sup> Per una critica della *interdisciplinarietà* intesa quale mero rinvio a “norme che fanno capo ai più svariati settori dell’ordinamento giuridico”, si veda **S. DOMIANELLO**, *L’insegnamento del diritto ecclesiastico e l’«avvenire»*, in M. Parisi (a cura di), *L’insegnamento del diritto ecclesiastico nelle università italiane*, ESI, Napoli, 2002, p. 67. Anche il termine *interculturalità* non sempre risulta univocamente utilizzato, ad esempio in **P. PAROLARI**, *Culture, diritto, diritti*, cit. Rinvio, quindi, per il significato più congruo da dare a quest’ultimo termine, alle penetranti notazioni di **D. FARIAS**, *Crisi dello Stato, nuove disuguaglianze e marginalità*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 109, secondo il quale, con detta espressione, non dovrebbe alludersi a un mero spazio comune a più culture, quanto piuttosto a una “frontiera tra la cultura con le sue evidenze acquisite e una realtà radicalmente diversa e ignota, che è oggetto di desiderio, di una ricerca e di un’avventura dello spirito che prendono l’uomo nel più profondo di sé”. Al riguardo si veda pure, sull’inadeguatezza dei modelli finora adottati nell’ambito della mediazione interculturale, **C. GELOSI**, *Patrimoni di diversità. Culture, identità, comunità*, Franco Angeli, Milano, 2016.



perché ritengo tuttora esemplare, attuale e vitale la testimonianza di una Scuola il cui Maestro - come è stato scritto a suo tempo egregiamente da Casuscelli - "ha coltivato con amore severo allievi diversi da Lui e tra di loro"<sup>39</sup>.

Se, infatti, si vogliono davvero rivitalizzare le radici adatte per farci "tornare a dialogare di più con gli studiosi di altre discipline, dentro e fuori del mondo del diritto"<sup>40</sup>, pur senza compromettere la nostra autonomia e, prima ancora, senza smarrire i nostri "profili identitari di ricerca e analisi del dato giuridico-sociale"<sup>41</sup>, si deve essere consapevoli che risulta prioritario - sempre per rifarmi a una felice espressione di Graziani - recuperare la capacità di «meno faticosamente attingere [rispetto ad altri] alle due distinte fonti, la 'chiara acqua' e il 'dolce vino'», ossia la Rivelazione (cristiana) e l'esperienza giuridica secolare<sup>42</sup>. In tal modo risulterà, per altro, più agevole coniugare 'razionalità' e 'carisma', 'trascendenza' e 'incarnazione', 'verticalità' e 'orizzontalità', secondo il principio dualistico, ispiratore del criterio della "complementarità-distinzione", tipico della primigenia e più genuina esperienza canonica<sup>43</sup> e di una 'scuola' (o 'tradizione') vitalmente operosa in ordine al processo di 'disseminazione' della 'razionalità giuridica' *nella* (e *oltre*) la 'giustizia procedurale'<sup>44</sup>.

Sarebbe quanto mai utile valorizzare, in questa prospettiva, qualche 'virtuosa' intersezione (non semplicemente 'multiculturale' o

---

<sup>39</sup> Cfr. il ricordo di Ermanno Graziani, in *Dir. eccl.*, 99(1988), I, p. 6 s.

<sup>40</sup> S. FERRARI, *Intervento introduttivo*, cit., p. 4.

<sup>41</sup> G. CASUSCELLI, "Una mattina mi son svegliato ... e ho trovato l'invasor ...", p. 13.

<sup>42</sup> E. GRAZIANI, *Uniformità di concetti nell'unità della scienza giuridica*, in *Dir. eccl.*, 69(1958), I, pp. 169-175 e, per il criterio della 'complementarità-distinzione', S. BERLINGÒ, *Spazio pubblico*, cit., p. 10, e ID., *Nel silenzio*, cit., p. 208 ss.

<sup>43</sup> Come riconosciuto, del resto, anche nei più recenti scritti di N. COLAJANNI, *La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell'età dei diritti*, Cacucci Editore, Bari, 2017, in specie p. 29 ss., oltre che di S. FERRARI (vedi *supra*, l'intervento richiamato nell'esordio del presente saggio). In materia risulta indispensabile, da ultimo, la consultazione di M. CACCIARI, P. PRODI, *Occidente senza utopie*, il Mulino, Bologna, 2016, e di P. PRODI, *Senza Stato né Chiesa. L'Europa a cinquecento anni dalla Riforma*, in il Mulino, 1/2017, p. 20 ss.

<sup>44</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, *Nel silenzio*, cit., p. 404 ss., nonché R. MAZZOLA, *Attualità e inattualità dell'argomento religioso nei sistemi politici contemporanei*, in R. Mazzola, A. Caraccio (a cura di), *Laicità alla prova. Religioni e democrazia nelle società pluraliste*, Guerini e Associati, Milano, 2009, p. 16 ss.; S. FERRARI, *Religione, nazionalismo, diritti umani e globalizzazione*, in *Cosc. e lib.*, n.46/2012, p. 19 s.; ma vedi pure A. DE SIMONE, *Le vie del disincantamento. Razionalità e diritto in Max Weber*, in C. Fantappiè (a cura di), *Itinerari culturali del diritto canonico nel novecento*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 108-122, in specie p. 120. Con spirito estremamente critico si pronunzia al riguardo K. FOLLET, *Bad Faith. Cattiva fede*, trad. it., EDB, Bologna, 2017.



‘multidisciplinare’), quale, ad esempio, quella che coniuga la ‘unicità’ del singolo<sup>45</sup> e la “fraternità responsabile”, che si collega all’*Alto* e all’*Altro*, secondo un *principio* programmatico (ma non per questo meno *contraignant* !) teso a “preparare gli uomini e le donne a essere *per* e *con* gli altri”<sup>46</sup>. Siffatta dinamica non oblitera, e anzi provocatoriamente interpella (ove si sappiano ‘tesaurizzare’ gli apporti di una ‘tradizione attuosa’), le risalenti origini canonistiche della *rationabilitas*, che oggi denominiamo ‘ragionevolezza’: basti pensare alle dottrine sulla *synderesis* di un Pietro Lombardo o di un Simone da Bisignano, rifluenti negli studi rinascimentali di Nicolò Cusano e di Marsilio Ficino sulla dialettica tra il ‘*nexus mysteriorum*’ e la ‘*complexio oppositorum*’, espressiva di un ‘umanesimo’ quanto mai ‘universalizzabile’, capace di spingere oltre l’«“universalismo assimilazionista” ascritto alle coeve prospettazioni dei diritti fondamentali»<sup>47</sup>. Anzi, è d’uopo aggiungere, che, privo del pungolo incalzante di quell’*input* dialettico, qualsiasi tipo di universalismo rischia di bloccare la stessa ‘età dei diritti’ nel porto

---

<sup>45</sup>Al riguardo, risultano preziose, le ribadite e note, oltre che continuamente aggiornate, riflessioni di un canonista italiano a tutto tondo, per quanto ‘trasgressivo’, come P. BELLINI, *Sugli usati paradigmi della canonistica osservante. Considerazioni dissenzienti di un canonista trasgressivo*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 257, che recentemente ha delineato, da par suo, i «tratti ‘numinosi’ dell’umano agire»: transiti storici ineludibili dei *nuclei assiologici iperculturali*, caratterizzati dai “vincoli superni” propri delle «comunità necessarie “spiritualmente imprescindibili”», come, appunto, la Chiesa con il suo ordine giuridico-canonico, secondo quanto affermato, già prima, dallo stesso Autore nello scritto *Del primato del dovere. Introduzione critica allo studio dell’ordinamento generale della Chiesa cristiana cattolica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, p. 227, e, da ultimo, negli scritti di cui al compendio *Christianismus de hoc mundo. Fattore religioso e fattore politico nella esperienza dei primi secoli cristiani*, Giappichelli, Torino, 2017.

<sup>46</sup>Questo principio è scientemente definito dal Centro di Studi interculturali della St. Louis University, “cattolico e gesuita” (cfr. il sito internet [www.slu.edu/center-for-intercultural-studies-home](http://www.slu.edu/center-for-intercultural-studies-home)), ma, a mio avviso, potrebbe identificarsi nelle movenze ancora più congrue, perché non confessionalmente marcate, di una dinamica ‘*transculturale*’ o ‘*iperculturale*’ nel senso precisato, rispettivamente, da Farias (vedi *supra*, nt. 38) e da Bellini (vedi *supra*, nt. 45). Analogo principio potrebbe ravvisarsi anche alla base della prospettiva pluridisciplinare secondo cui le “rappresentazioni mentali di sé e le visioni personali del mondo” di ciascun cittadino si rifletterebbero nel buon funzionamento della democrazia: cfr. G. V. CAPRARA, M. VECCHIONE, *Personalizing Politics and Realizing Democracy*, Oxford University Press, New York, 2017.

<sup>47</sup>Riguardo alle ambiguità sottese all’odierno dibattito sui diritti fondamentali, cui si è già fatto cenno *supra* in nt. 24, cfr., per tutti, da ultimo, G. AZZARITI, *Multiculturalismo e costituzione*, cit., e P. PAROLARI, *Culture, diritto, diritti*, cit. Quanto agli apporti di Cusano delineati nel testo si veda, di recente, la raccolta di scritti dovuta a H. PASQUA éd., *Infini et altérité dans l’oeuvre de Nicolas de Cues (1401-1464)*, Peeters, Leuven, 2017.





infido della 'fine della storia', fallendo nell'obiettivo di realizzare un'armoniosa, ma, a un tempo, 'tonificante' convivenza in seno alla 'casa comune' di credenti, non credenti, diversamente credenti<sup>48</sup>.

Quest'ultimo obiettivo potrebbe rinvenire, invece, una sponda senz'altro affidabile nella scansione propriamente giuridico/giustiziale dell'*aequitas* canonica, della "iustitia dulcore *misericaordiae*\_temperata", che la *Summa aurea* (Liber V, § 1) riprende dai tratti essenziali dell'assunto tipico dell'"*hominis ad hominem proportio*"<sup>49</sup>, rinvenibile nel *De Monarchia* di Dante<sup>50</sup>, fiero avversario di ogni 'aristotelismo radicale'<sup>51</sup>, e quindi di ogni coevo irrigidimento ('freddo' anche se 'illuminato'), teoretico o empiriologico, che sia. Del resto, la suddetta 'dinamica delle intersezioni', con il viatico della sua 'flessibilità' - caratteristica, anch'essa, della tradizione canonica più autentica, culminante nella pratica dell'*epicheia*<sup>52</sup> - si presenta come la più idonea a offrire un supporto per il conseguimento di una forma di giustizia che si ponga realmente al servizio di ogni genere di umana 'periferia' (nelle più svariate e aggiornate accezioni, 'esistenziali', oltre che 'geografiche'), di cui dovremmo seriamente farci carico, come e più di altri studiosi di diritto<sup>53</sup>. Solo così, potremo, fra l'altro, essere in grado di rispondere alle sollecitazioni connesse alle riforme in atto, anche in ambito canonico, volte alla 'santificazione del quotidiano' e alla

---

<sup>48</sup> Cfr. **G. LA PIRA**, *La casa comune. Una Costituzione per l'uomo*, a cura di U. De Siervo, 2<sup>a</sup> ed., Cultura, Firenze, 1996.

<sup>49</sup> Secondo quanto sottolineato pure, a suo tempo, da **P. FEDELE**, *Dante e il diritto canonico*, estr. da *Eph. iur. can.*, XXI, n. 3-4, pp. 6-184.

<sup>50</sup> Non per nulla vi ha prestato attenzione il giovane Kelsen in *La teoria dello Stato in Dante*, trad. it., Boni, Bologna, 1974, come è stato ricordato meritoriamente da ultimo in **L. BARBIERI**, *Ritorno a Berkley. Per un approccio kelseniano al concetto di confessione religiosa*, in Suppl. a *Dir&Rel, i Quaderni*, 10 (2016), p. 11.

<sup>51</sup> Sul tema della originalità del pensiero filosofico dantesco, è sempre utile una rivisitazione della classica opera di **É. GILSON**, *Dante e la filosofia*, trad. it., Nuova edizione, Jaca Book, Milano, 2016, nonché, più di recente, la lettura dei contributi su Dante rinvenibili nel volume di **R. IMBACH, C. KÖNIG-PRALONG**, *La sfida laica. Per una nuova storia della filosofia medievale*, trad. it., Carocci, Roma, 2016, e il saggio di **M. GRIMALDI**, *Dante nostro contemporaneo. Perché leggere ancora la "Commedia"*, Castelveccchi, Roma, 2017.

<sup>52</sup> Cfr. **S. BERLINGÒ, M. TIGANO**, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 57 s., ma anche **S. BERLINGÒ**, *Nel silenzio*, cit., p. 157 s.

<sup>53</sup> In proposito, è opportuno chiarire che il nostro atteggiamento non dovrebbe essere quello "di una rocca sull'onda", bensì quello di "una riva di approdo cui tendere e sulla quale cercare riparo dai venti e dalle maree, sempre più forti, di un secolo tecnologico": **E. DIENI**, *Il diritto come "cura". Suggestioni dall'esperienza canonistica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2007, p. 68.



concretizzazione di un rinnovato rapporto tra “evangelizzazione” e “inculturazione”<sup>54</sup>.

In fin dei conti, se ben ci si guarda attorno, anche senza andare troppo in là, si rinviene così tanto materiale - di prima mano e non di riporto - che non è possibile esimersi dal *re-inventarlo*, euristicamente ed ermeneuticamente, per *ri-costruirlo*, in termini vitali e innovativi, senza indulgere a diversivi/polemiche fuorvianti o ad “amnesie selettive”<sup>55</sup>. Per questo, credo che le espressioni più accentuatamente polarizzate, registrabili all’interno o *a latere* del dibattito oggetto del presente contributo<sup>56</sup>, possano e debbano essere lette - nel contesto di un diritto ecclesiastico “in movimento”<sup>57</sup> - come espressive di quella tensione che, perennemente e in generale, affiora fra sostenitori di una *reformatio*

---

<sup>54</sup> Cfr. **G. MOCELLIN**, *Santificare le periferie*, in *Il Regno-att.*, 22/2016, p. 649 s.; nonché, **G. ALBANESE**, *Alle periferie del mondo. La testimonianza cristiana al passo di Papa Francesco*, EMI, Bologna, 2014, S. Maggiolini, a cura di, *Vangelo e culture. Per nuovi incontri*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, e, da ultimo, le pertinenti e acute notazioni di **A. RICCARDI**, *Periferie. Crisi e novità per la Chiesa*, Jaca Book, Milano, 2016, p. 121, secondo il quale il “tema delle periferie e quello della città globale segnano un passaggio fondamentale da una concezione ecclesiastica della Chiesa e della pastorale, che faticosamente e con contraddizioni ha provato a recepire il Concilio Vaticano II, a una concezione di Chiesa di popolo”, che postula una rinnovata e doverosa attenzione per gli assetti e per le articolazioni istituzionali della comunità dei fedeli e per le loro trascrizioni canoniche. In proposito, per più diffuse indicazioni, si veda anche il mio *Per una equa mondializzazione delle periferie nelle società plurali. La lunga (ma, forse, istruttiva) storia dell’attivazione di un ‘nuovo’ Corso di laurea sull’interculturalità*, in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno di studi su *Diritto e religioni. Declinazioni della giuridicità nel contesto di una società multiculturale e multireligiosa*, tenutosi l’1-2 dicembre 2016, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma, e destinato agli *Scritti in onore di Mario Tedeschi*, già pubblicato in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 27 del 2016.

<sup>55</sup> Cfr. **A. FUCCILLO**, in *Oss. Rom.*, mercoledì 8 gennaio 2017, p. 7.

<sup>56</sup> **P. CONSORTI**, *Per un diritto canonico periferico*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2016/2, pp. 385-405, e **A. ZANOTTI**, *A proposito di un diritto canonico periferico: ovvero il rischio della perifericità del diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2 del 2017, pp. 1-18. Rinvio a un’ulteriore riflessione, che spero di avere il tempo di potere condurre con i dovuti approfondimenti, l’analisi nel merito di questi contributi. Posso solo, al momento, registrare con piacere che già uno dei due interlocutori ha improntato la sua replica a toni più sorvegliati e pacati (cfr. **P. CONSORTI**, *La periferia è il centro*, *ivi*, n. 7 del 2017, pp. 1-4), senz’altro imprescindibili perché il dibattito possa fruttuosamente svolgersi a un livello scientificamente elevato.

<sup>57</sup> **G. CASUSCELLI**, “Una mattina mi son svegliato ... e ho trovato l’invasor ...”, cit., p. 20, recuperando un fecondo contributo di Orio Giacchi, a torto fin qui trascurato. Sul concetto di ‘movimento’, in specie sotto l’aspetto delle dinamiche culturali, cfr., da ultimo, più in generale, **A. RICCARDI**, *La forza disarmata della pace. Movimento, pensiero, cultura*, Jaca Book-Comunità di Sant’Egidio, Milano-Roma, 2017.



improntata alla continuità e i propugnatori di una *restitutio* marcata da un atteggiamento di rottura col più recente passato<sup>58</sup>.

Senza dubbio, una maggiore armonia e disponibilità al dialogo, anche all'interno del nostro raggruppamento disciplinare, agevolerebbero la messa in opera della notevole mole di lavoro che ci attende<sup>59</sup>, se vorremo, come dovremo, ricominciare a maneggiare utensili originali, non meri 'derivati', e sempre che non ci si lasci sopraffare da atteggiamenti dimissionari o, come direbbe Virgilio (*Eneide*, II, 41), da "*parce sepulto*"!

---

<sup>58</sup> Cfr. F. EUVÉ, *La réforme*, cit., p. 66 ss.

<sup>59</sup> G. CASUSCELLI, "*Una mattina mi son svegliato ... e ho trovato l'invasor ...*", cit., p. 20 s.